

## 4.1 – BOZZA DI CONVENZIONE

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, in una sala degli uffici comunali, in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, avanti a me dott. \_\_\_\_\_, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune di Trevi è parte, senza l'assistenza dei testimoni, ai quali le parti rinunciano, d'accordo tra loro e con il mio consenso, sono presenti:

- 1) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Trevi, autorizzato alla stipulazione del presente atto in esecuzione della Delibera n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, già esecutiva (di seguito, per brevità, "Concedente");
- 2) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_, come risulta da \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, "Concessionario");

I componenti (di seguito, per brevità, "Parti"), della cui identità personale io \_\_\_\_\_ sono certo,

### PREMESSO

1. In data \_\_\_\_\_, il Comune di Trevi .....
2. In data \_\_\_\_\_, .....
3. In data \_\_\_\_\_, .....
4. All'esito dell'esperimento di tutte le formalità richieste dal Codice per l'affidamento della Concessione, con provvedimento n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, è stata selezionata quale aggiudicataria la società [*il raggruppamento temporaneo di imprese*] \_\_\_\_\_ (già definita "Concessionario").
5. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 182, comma 3 del Codice, il Concessionario ha provveduto ad elaborare un piano economico-finanziario, (di seguito, per brevità, "PEF"), nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario della Concessione, per un periodo di anni 11 (undici). I presupposti e condizioni di base, che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del Concessionario, sono i seguenti:
  - a) che il perimetro della Concessione, per quanto riguarda il Servizio di pubblica illuminazione, sia quello descritto nella documentazione posta a base di gara, per quanto attiene al numero dei punti luce dei quali si compongono attualmente le reti di

pubblica illuminazione del Comune di Trevi (di seguito, per brevità, "Reti"), nonché alla tipologia di illuminamento in ciascuna zona/strada, come previsto nell'offerta tecnica del Concessionario. Ogni variazione del perimetro della Concessione, come appena descritto, sarà motivo di revisione del PEF, da attuare mediante rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio;

- b) che la quantità e la qualità dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico delle Reti e degli Impianti siano quelle offerte in gara dal Concessionario, ossia: lavori per un importo complessivamente pari a euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) oltre IVA, nella composizione qualitativa e secondo il programma operativo descritti nell'offerta tecnica del Concessionario;
- c) che la quantità e la qualità delle manutenzioni delle Reti e degli Impianti, nel corso dell'intera durata della Concessione, siano quelle offerte in gara dal Concessionario e dettagliate nel "Progetto Gestionale e Manutentivo" dell'offerta di gara;
- d) che le manutenzioni straordinarie, nel corso dell'intera durata della Concessione, siano finanziate mediante un accantonamento contabile e finanziario annuale in apposito fondo di riserva (O&MRA) il cui budget complessivo è specificato nel PEF di gara;
- e) che il canone di Concessione sia rivalutato annualmente, secondo quanto previsto al successivo Art. 18;
- f) che la prima rivalutazione del canone annuale venga effettuata alla data della sottoscrizione della presente convenzione, per tener conto del tempo trascorso dalla data di elaborazione del PEF a base di gara;
- g) che il canone annuale sia regolarmente pagato dal Concedente al Concessionario.

6. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di equilibrio quando sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) sia le condizioni di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità), laddove:

- a) per convenienza economica, s'intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco della durata della Concessione e di generare un livello di redditività del capitale investito adeguato alle aspettative dell'investitore privato;
- b) per sostenibilità finanziaria, s'intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione.

7. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'equilibrio economico-finanziario della Concessione è espresso dai seguenti indicatori:

- a) TIR Azionista (dei Mezzi Propri, *post tax* e *post finance*) pari a \_\_\_\_\_;

- b) TIR Progetto (*post tax*) pari a \_\_\_\_\_;
- c) *DSCR (Debt Service Cover Ratio)* medio pari a \_\_\_\_\_;
- d) *DSCR (Debt Service Cover Ratio)* minimo pari a \_\_\_\_\_.
- e) *LLCR (Loan Life Cover Ratio)* medio pari a \_\_\_\_\_.
- f) *LLCR (Loan Life Cover Ratio)* minimo pari a \_\_\_\_\_.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito, per brevità, "Convenzione"), le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI**

##### ART. 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati sottoscritti dalle Parti costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Il Concessionario e il Concedente s'impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla Concessione, concordemente a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 24/2004, dalla Legge n. 136/2010 e dal successivo Art. 19.

##### ART. 2 – Norme applicabili

1. Alla Concessione si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme dettate dal Codice in materia di partenariato pubblico privato, come previsto espressamente dall'articolo 179, comma 3 del Codice.

##### ART. 3 – Condizioni generali

1. La Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni.
2. Il Concessionario, in particolare:
  - a) è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
  - b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- c) è in possesso, al momento della stipula della Convenzione, di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di Concessionario.
3. Non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci del Concessionario, che possa pregiudicare la capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione.
4. Alla data di stipula della Convenzione, nessun ricorso avente a oggetto l'annullamento e/o la sospensione dell'aggiudicazione della Concessione è stato notificato al Concedente.

#### ART. 4 - Oggetto

1. La Convenzione ha per oggetto la gestione del Servizio di pubblica nel Comune di Trevi (di seguito, per brevità, definito anche "Servizio"), previa esecuzione delle attività di riqualificazione ed efficientamento energetico delle Reti e degli Impianti (di seguito, per brevità, "Interventi"), mediante lo strumento della concessione di cui all'articolo 183 del Codice compresa la somministrazione dei servizi energetici con garanzia di approvvigionamento 100% da fonte rinnovabile.
2. Il Servizio dovrà essere prestato dal Concessionario relativamente alle Reti e agli Impianti meglio descritti al punto 5, lettera a) e lettera b) delle premesse, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti.
3. I Servizi sono puntualmente descritti nel progetto gestionale e manutentivo presentato in gara dal Concessionario (di seguito, per brevità, "Progetto di Gestione"), che qui s'intende integralmente riportato e trascritto.
4. Il Concessionario si obbliga ad eseguire la progettazione e la realizzazione dei gli Interventi ovvero la progettazione e la realizzazione di quei lavori di efficientamento energetico che sono descritti nell'offerta tecnica del Concessionario e nel rispetto del Programma operativo ad essa allegato.
5. Il Concessionario si obbliga a eseguire le attività di manutenzione delle Reti e degli Impianti nella quantità e nella qualità descritte nell'offerta tecnica e nel rispetto del Programma operativo ivi previsto.
6. Tutta la documentazione tecnica correlata all'esecuzione della Convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la sua vigenza, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione della Convenzione.
7. Il valore della Concessione è complessivamente pari a euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) oltre IVA. Il valore dell'investimento è pari a euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) oltre IVA,

dei quali, per gli Interventi, comprensivi degli oneri per la sicurezza, euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) oltre IVA. L'importo degli Interventi, che risulterà dal quadro economico dei progetti definitivi ed esecutivi approvati dal Concedente, e ogni altro onere connesso, come risultante dal PEF, è da intendersi fisso e invariabile.

8. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, i materiali, gli impianti, i procedimenti e ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della Convenzione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.
9. Il Concedente resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario e i titolari o concessionari delle opere dell'ingegno e alle eventuali controversie tra di loro.
10. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nella Convenzione.
11. La prestazione dei Servizi, che verrà effettuata dal Concessionario, consiste nelle attività puntualmente descritte nel Progetto di Gestione. A mero titolo esemplificativo, il Progetto di Gestione prevede che il Concessionario debba:
  - a) progettare e realizzare gli Interventi, secondo il Programma operativo facente parte dell'offerta tecnica del Concessionario;
  - b) eseguire tutti i servizi tecnici che si renderanno necessari per la realizzazione degli Interventi;
  - c) porre in essere l'attività amministrativa necessaria per l'ottenimento, in nome e per conto del Concedente, di ogni misura incentivante e/o dei finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per l'efficientamento energetico delle Reti e degli Impianti allo scopo di far incassare ad esso Concedente i contributi pubblici tempo per tempo disponibili, salvo il riconoscimento al Concessionario di tutti i costi che verranno sostenuti per l'esperimento delle relative pratiche;
  - d) effettuare la programmazione delle attività di gestione dei Servizi, tenendo in considerazione la specifica destinazione d'uso delle Reti e degli Impianti, coordinandosi con gli enti responsabili delle attività correlate al loro funzionamento;
  - e) eseguire, nel corso dell'intera durata della Concessione, a proprie cura e spese, tutte le attività di gestione dettagliatamente descritte nel Progetto di Gestione.
12. Le Parti si danno reciprocamente atto che la qualità dei Servizi dipenderà anche dalla qualità del monitoraggio dello stato delle Reti e degli Impianti e dalla progettazione degli eventuali maggiori e/o diversi interventi da eseguire per eliminare eventuali difetti ai fini dell'ottimizzazione dello stato delle Reti e degli Impianti. In particolare:

- a) il monitoraggio *ante operam* consisterà nell'effettuazione di rilievi dello stato delle Reti e degli Impianti, allo scopo di progettare puntualmente gli Interventi ad essi relativi;
  - b) il monitoraggio in corso d'opera consisterà nella verifica dell'adeguatezza funzionale degli Interventi rispetto agli obiettivi di riqualificazione ed efficientamento energetico delle Reti e degli Impianti;
  - c) il monitoraggio *post operam* consisterà nel censimento degli Interventi eseguiti, fino alla scadenza del termine di durata della Concessione. I risultati di tale attività di monitoraggio verranno raccolti ed elaborati per essere fatti oggetto dei rendiconti sull'andamento della gestione di cui al successivo Art. 6.2, lettera e), da presentare annualmente al Concedente, e di un rendiconto finale che, al termine della durata della Concessione, verrà consegnato al Concedente, quale rapporto storico sull'efficacia del Servizio e degli Interventi
13. Nel caso particolare dell'affidamento, da parte del Concedente, della realizzazione di nuovi impianti d'illuminazione a soggetti diversi dal Concessionario, previo rilascio della dichiarazione di conformità e relativi allegati a cura e spese dell'impresa realizzatrice, i nuovi impianti realizzati verranno consegnati al Concessionario perché li gestisca unitamente agli impianti già oggetto di Concessione, previa rideterminazione del canone di Concessione, che verrà effettuata mediante riequilibrio del PEF.

Quanto agli adeguamenti del canone derivanti dalla modifica della consistenza in termini di numero e potenza dei corpi illuminanti costituenti la Rete IP si procederà come segue:

Indicato con CS il canone di esercizio e manutenzione derivante dall'offerta di gara e con NPL il numero di punti luce "post-efficientamento" e quindi  $CS / NPL$  rappresenterà il canone medio annuo per punto luce riconducibile al solo esercizio e manutenzione (CpL);

Il calcolo del canone (parte esercizio e manutenzione) per ogni punto luce aggiuntivo varrà quindi:

$$CpL = (Cs / NPL)$$

Per quanto invece riguarda la parte di canone aggiuntivo afferente l'energia, per l'aggiunta di un punto luce, calcolata la potenza media del nuovo punto luce e moltiplicata per 4.300 ore reali di accensione annua, al consumo annuo così individuato si applicherà semplicemente il costo/kWh applicato in convenzione sulla base dell'offerta di gara e degli adeguamenti sopravvenuti secondo i criteri già esplicitati.

Naturalmente gli stessi criteri verranno applicati in caso di riduzione dei punti luce.

Nell'anno dell'installazione o rimozione dei corpi illuminanti in riferimento ai quali procedere all'aumento o diminuzione, il valore indicato dai sopra esplicitati calcoli verrà ridotto in proporzione al numero effettivo di giorni dell'anno di riferimento in cui la sua aggiunta o rimozione ha "pesato".

Questi stessi parametri di adeguamento verranno applicati anche per eventuali situazioni di impianti già esistenti al momento dell'avvio delle procedure di gara o dei quali sia già stato approvato il progetto ma non siano ancora stati acquisiti dal Comune, realizzati quali opere di urbanizzazione, che l'Amministrazione prenderà in carico successivamente.

14. Nel corso dell'ultimo anno di Concessione, il Concedente provvederà, mediante un apposito collaudo (di seguito, per brevità, "Collaudo della Concessione"), ad accertare i lavori di manutenzione eventualmente da effettuare al fine di riconsegnare le Reti e gli Impianti nelle condizioni di funzionalità previste nel Progetto di Gestione. I costi relativi alle predette attività rimarranno, come previsto dal PEF, a esclusivo carico del Concessionario.

#### ART. 5 – Durata della Concessione

1. La Concessione ha una durata complessiva di anni 11 (undici), a decorrere dalla data odierna.

### **SEZIONE II - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE**

#### ART. 6 – Obblighi del Concessionario

##### *6.1 - Principali obblighi del Concessionario*

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario s'impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, a effettuare tutte le attività inerenti alla gestione dei Servizi nonché alla progettazione e alla realizzazione degli Interventi.
2. Per la progettazione, il Concessionario, a propria cura e spese, assume l'obbligo di:
  - a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta elaborazione degli elaborati progettuali;
  - b) redigere i progetti definitivi/esecutivi, secondo quanto indicato nell'oggetto della Convenzione e nel rispetto delle norme di settore applicabili;
  - b-bis) sottoporre al Concedente, per la loro approvazione, i progetti definitivi/esecutivi corredati dalle autorizzazioni la cui acquisizione è di competenza del Concessionario, entro \_\_\_\_\_ giorni dall'efficacia della Convenzione;
  - b-ter) sottoporre al Concedente, per la loro approvazione, i progetti definitivi/esecutivi, rielaborati sulla base delle prescrizioni e/o delle osservazioni formulate dal Concedente o da energia altri organismi preposti alla loro approvazione, entro \_\_\_\_\_ giorni dalla richiesta del Concedente.
3. Decorsi i termini di cui al precedente punto 2, lettere b-bis) e b-ter), si applicheranno le penali di cui al successivo Art. 10.7.

4. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente i progetti definitivi/esecutivi, per la loro approvazione, entro il termine essenziale di \_\_\_\_\_ giorni, decorrente dalla data odierna, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e del successivo Art. 22.
5. Il Concessionario si obbliga altresì a:
  - a) realizzare gli Interventi a regola d'arte, secondo quanto previsto nei progetti definitivi / esecutivi approvati dal Concedente e con la scansione temporale specificata nel relativo Programma operativo;
  - b) partecipare alla tenuta della contabilità degli Interventi con le modalità di cui all'articolo 181 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, ivi compresi gli obblighi di informazione e di comunicazione ivi previsti;
  - c) mantenere gli Interventi ed erogare i Servizi, in conformità a quanto previsto nella documentazione di offerta e in particolare nel Progetto di Gestione che si intende qui integralmente allegato;
  - d) prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute, tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della Convenzione;
  - e) svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della normativa applicabile;
  - f) rispettare i tempi previsti nella Convenzione e nell'allegato Programma operativo, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
  - g) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di questi ultimi;
  - h) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
  - i) garantire per tutta la durata della concessione la fornitura dell'energia elettrica da fonte 100% rinnovabile;
6. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella Convenzione a suo carico.
7. Il Concessionario non potrà eccepire, durante l'esecuzione degli Interventi e nel corso della gestione dei Servizi, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell'articolo 1176 del Codice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino quali cause di Forza Maggiore.

8. Il Concessionario si obbliga, al più tardi decorsi \_\_\_\_\_ giorni dall'approvazione dei progetti definitivi/esecutivi, a dimostrare la disponibilità delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione degli Interventi, compresa l'eventuale stipula del contratto di finanziamento o, in mancanza, l'eventuale sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto. Decorso detto termine senza che il Concessionario vi abbia provveduto, la Convenzione s'intende risolta ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e del successivo Art. 22 e il Concessionario medesimo non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle relative alla progettazione.
9. Nel caso di accensione di mutui dedicati, che non trovino estinzione entro il periodo di Concessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di Concessione ovvero prevedendo la possibilità di subentro nel contratto di finanziamento da parte del nuovo concessionario.

#### *6.2 - Ulteriori obblighi a carico del Concessionario*

1. Il Concessionario s'impegna a:
  - a) fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documento, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della Convenzione;
  - b) trasmettere al responsabile del procedimento e al direttore dei lavori tutti i chiarimenti tecnici richiesti;
  - c) partecipare alle visite che il direttore dei lavori, il responsabile del procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettueranno, al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare alle visite stabilite per i collaudi in corso d'opera;
  - d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
    - (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi sia nell'esecuzione degli Interventi sia nell'erogazione dei Servizi sia l'indisponibilità, anche parziale, degli Interventi o dei Servizi;
    - (ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione o per il recesso dalla Convenzione;
    - (iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del contratto di finanziamento, ovvero per l'esercizio da parte dei finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie o impegni previsti nel contratto di finanziamento a carico del Concessionario;

- (iv) le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario, che possano pregiudicare la sua capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione;
  - (v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sui progetti definitivi/esecutivi degli Interventi, sulla gestione dei Servizi ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla Convenzione;
- e) fornire al Concedente un rendiconto annuale sull'andamento della gestione al fine della verifica del rispetto di tutti gli obblighi assunti sulla base della Convenzione e di un rendiconto finale, che, al termine della durata della Concessione, verrà consegnato al Concedente, quale rapporto storico sull'efficacia dei Servizi e degli Interventi (si veda il precedente Art. 4, punto 14);
- f) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla Convenzione, per cause imputabili al Concessionario.

#### ART. 7 - Subappalti

1. Il Concessionario, per l'affidamento a terzi dei lavori o dei servizi non eseguiti direttamente, dovrà procedere mediante contratti di appalto.
2. È ammesso il subappalto, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 174 del Codice, secondo quanto indicato nella documentazione di gara e dichiarato nell'offerta.
3. I soggetti terzi, ai quali i lavori o i servizi sono affidati in subappalto, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara in relazione alle prestazioni subappaltate.
4. Il Concessionario s'impegna a comunicare al Concedente, almeno \_\_\_\_\_ giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, i dati anagrafici, i recapiti e i rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi. Il Concessionario in ogni caso comunica al Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi.

#### ART. 8 – Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla Convenzione. In particolare, egli è responsabile:
  - a) del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute

e richiamate nella Convenzione e nei suoi allegati sono state da esso Concessionario esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento del corretto adempimento;

- b) dei danni o dei pregiudizi di qualsiasi natura, causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività di esso Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale dipendente, dei propri collaboratori e dei propri ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, nel corso della sua durata;
- c) per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione degli Interventi, della gestione dei Servizi e di ogni attività connessa.

2. I subappalti di lavori e di servizi non comportano alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Concedente della perfetta esecuzione della Convenzione, anche per la parte subappaltata.

## ART. 9 - Obblighi e attività del Concedente

### *9.1 - Principali obblighi del Concedente*

- 1. Il Concedente s'impegna a corrispondere al Concessionario tutte le somme dovute, ai sensi del successivo Art. 18, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.
- 2. Il Concedente garantisce che gli importi da corrispondere al Concessionario siano stati effettivamente stanziati e destinati alla Concessione.

### *9.2 - Ulteriori attività del Concedente*

- 1. Al Concedente compete:
  - a) compiere le attività amministrative di loro competenza, necessarie all'esecuzione della Concessione e alla puntuale realizzazione degli Interventi, ossia:
    - (i) approvare la progettazione elaborata dal Concessionario entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione agli uffici competenti o dall'acquisizione dell'eventuale ultimo parere di altri Enti;
    - (ii) \_\_\_\_\_;
  - b) porre in essere le formalità e gli adempimenti non delegabili ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, come di seguito riportati:
    - (i) occupazione del suolo pubblico;
    - (ii) \_\_\_\_\_;
  - c) compiere le attività di verifica ai fini dell'approvazione dei progetti definitivi/esecutivi presentati dal Concessionario e dare riscontro al Concessionario entro e non oltre 10

(dieci) giorni dalla ricezione. Nel momento in cui il Concedente richianda modifiche e/o integrazioni ai progetti presentati, il predetto termine decorre dalla nuova consegna;

- d) effettuare le attività di direzione dei lavori, di vigilanza e di collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal Codice e in conformità alla Convenzione;
- e) cooperare col Concessionario e coi finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione del contratto di finanziamento e all'erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario;

2. Il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la Concessione, nel corso della sua durata. In particolare, il Concedente trasmetterà al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che abbia interesse nel procedimento;
- b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione e degli impianti interferenti con quelli oggetto di Concessione;
- c) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi del successivo Art. 26.

### **SEZIONE III - FASE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE**

#### ART. 10 – Progettazione e realizzazione degli Interventi

##### *10.1 - Consensi e pianificazione*

- 1. Fatte salve le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili a terzi da parte del Concedente e gli obblighi di cui al precedente Art. 9, spetta al Concessionario attivarsi in proprio o in nome e per conto del Concedente per ottenere dalle competenti amministrazioni, entro i tempi previsti dal Programma operativo, le autorizzazioni necessarie per la progettazione oggetto di Convenzione, per la corretta esecuzione degli Interventi e per l'erogazione dei Servizi, ponendo in essere tempestivamente tutte le attività a tal fine strumentali.
- 2. Qualora il ritardato e/o il mancato ottenimento delle autorizzazioni sia imputabile al Concessionario, gli eventuali conseguenti aggravii in termini di costi e di tempi sono a carico del Concessionario medesimo.

##### *10.2 - Modalità, tempi di realizzazione degli Interventi e prezzi*

- 1. Gli Interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nei tempi e secondo le modalità previsti dalla Convenzione, in conformità ai progetti definitivi/esecutivi nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili.

2. Il Concessionario s'impegna a ultimare tutti gli Interventi entro e non oltre i tempi previsti dal Programma operativo.
3. I prezzi applicati saranno quelli dell'elenco dei prezzi unitari della Regione Umbria e delle Analisi Prezzi utilizzate nel Computo dell'offerta di gara. Qualora nel corso della Concessione sia necessario eseguire lavorazioni non previste nella Convenzione o adoperare materiali di specie non contemplata dal prezzario regionale né prevista dai progetti definitivi/esecutivi, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali verranno determinati dalle Parti al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo Art. 17.

### *10.3 Varianti*

1. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare ai progetti approvati le variazioni richieste dal Concedente, a condizione che dette variazioni:
  - a) non determinino un'alterazione sostanziale dei progetti definitivi/esecutivi;
  - b) non comportino incremento/decremento dei costi previsti per la realizzazione degli Interventi al di sopra/sotto dell'importo complessivo di euro \_\_\_\_\_ e/o della tempistica per la realizzazione degli Interventi al di sopra di \_\_\_\_\_ giorni e/o incremento/decremento dei costi di gestione previsti nel PEF al di sopra/sotto dell'importo complessivo annuale di euro \_\_\_\_\_.
2. Alle medesime condizioni di cui ai punti precedenti, potranno essere proposte dal Concessionario le varianti che si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale la gestione dei Servizi.
3. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi di cui all'articolo 106 e/o all'articolo 149 del Codice.
4. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 3, le varianti potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di variante dovranno essere approvate dal Concedente. Nell'ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro \_\_\_\_\_ giorni dal ricevimento della proposta.
5. Le varianti in corso d'opera dovranno essere redatte utilizzando i prezzi di cui all'Art. 10.2, punto 3.
6. Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi alle varianti in corso d'opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni di progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione degli Interventi, ovvero la loro utilizzazione. In tali casi, il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno subito.

### *10.4 - Direzione dei lavori e Responsabile per la sicurezza*

1. La direzione dei lavori compete al Concedente, che provvederà a istituire l'ufficio di direzione dei lavori, ai sensi delle disposizioni del Codice. I compensi spettanti ai componenti l'ufficio di direzione dei lavori, saranno a carico del Concessionario.
2. Compete al direttore dei lavori verificare il rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione degli Interventi e il ricorrere di circostanze speciali che possono determinare sospensioni parziali o totali dei lavori ai sensi dell'Art. 13 della Convenzione e predisporre, sulla base di tale verifica, lo stato di avanzamento lavori.
3. Le funzioni di responsabile della sicurezza saranno svolte dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo abilitato.
4. Restano in capo al direttore dei lavori, al responsabile per la sicurezza e al Concessionario tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano loro.

#### *10.5 - Responsabile del Procedimento e della gestione dei Servizi*

1. Il Concedente svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dal Concessionario attraverso un responsabile del procedimento e gli uffici a ciò delegati.
2. Il responsabile del procedimento svolge i compiti e le funzioni attribuitegli dal Codice e cura in particolare, in ciascuna fase di attuazione degli Interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza con i progetti e con il PEF nonché sui tempi di realizzazione previsti nel Programma operativo.
3. Il responsabile del procedimento, tra l'altro, svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in ordine alla corretta realizzazione degli Interventi oggetto della Convenzione, verificando il rispetto delle prescrizioni ivi contenute. In particolare provvederà:
  - a) ad autorizzare il Concessionario allo svolgimento delle indagini sui siti oggetto degli Interventi;
  - b) a verificare la rispondenza degli Interventi effettivamente realizzati rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali. A tal fine, il responsabile del procedimento acquisirà la relativa documentazione e parteciperà altresì alle visite del collaudatore, sia in corso d'opera sia per il collaudo finale;
  - c) a verificare la documentazione contabile preliminare all'erogazione di eventuali contributi pubblici;
  - d) a ordinare l'irrogazione delle penali così come previste dal successivo Art. 10.7.
4. Il responsabile del procedimento svolge altresì le attività di controllo e di vigilanza sull'erogazione dei Servizi nei termini stabiliti dal Progetto di Gestione.

#### *10.6 – Prove, regolare esecuzione e collaudo*

1. Data l'entità dei lavori, il Direttore dei Lavori, dopo aver accertato l'ultimazione dei lavori, entro 3 mesi provvederà ad effettuare anche le operazioni di Collaudo al fine di poter emettere il certificato di Regolare Esecuzione e Collaudo ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207 del 2010.
2. I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, sono a carico del Concessionario nella misura già previsti nel Quadro Economico dell'investimento e relativo PEF.
3. Durante l'esperimento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario s'impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.

#### *10.7 - Penali per ritardi in fase di progettazione e di realizzazione*

1. Il Concessionario sarà responsabile di ogni ritardo a lui imputabile in fase di progettazione e di realizzazione degli Interventi.
2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei progetti definitivi/esecutivi al Concedente, rispetto ai termini stabiliti all'Art. 6.1, punto 2, lettere b-bis) e b-ter), si applicherà una penale pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00). La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo totale del valore stimato delle spese tecniche, al netto di IVA.
3. Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, imputabile al Concessionario nell'esecuzione degli Interventi, rispetto ai termini stabiliti dal Programma operativo, si applicherà una penale corrispondente allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille), da computare sull'importo totale degli Interventi, al netto degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo totale degli Interventi, al netto degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA.
4. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione e delle informazioni di cui all'Art. 6.2, punto 1, lettera a), si applicherà una penale pari a € 200,00 (duecento/00).
5. Gli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali saranno incamerati dal Concedente mediante escussione totale o parziale della garanzia fidejussoria di cui all'Art. 20, punto 1.
6. Qualora gli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale siano superiori alla soglia massima di cui ai precedenti punti 2 e 3, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di cui al successivo Art. 23.
7. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi accumulati sulla progettazione durante la realizzazione degli Interventi, consentendo il rispetto dei termini stabiliti dal Programma operativo, il Concedente restituirà le penali versate dal Concessionario ai sensi del precedente punto 2.

#### ART. 10bis – Sopravvenienze

### *10bis.1 - Lavori e servizi complementari*

1. Le Parti convengono che, qualora nel corso della durata della Concessione il Concedente, anche eventualmente su proposta non vincolante del Concessionario, ritenga necessario o stimi anche solo opportuno:
  - a) estendere il Servizio di pubblica illuminazione a nuove porzioni della Rete; ovvero
  - b) effettuare interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nell'offerta tecnica del Concessionario, allo scopo di estendere il Servizio di pubblica illuminazione a nuove porzioni degli Impianti e/o di migliorare lo stato degli Impianti e/o di migliorare il rendimento della Concessione, anche tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e/o delle misure incentivanti e/o dei finanziamenti che dovessero intervenire nel corso della sua durata;

il Concedente e il Concessionario possano convenire, al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo Art. 17, di apportare variazioni alla Concessione e di rideterminare le nuove condizioni di equilibrio del PEF.

2. L'importo dell'investimento aggiuntivo, che potrebbe rendersi necessario o anche solo opportuno per estendere il Servizio di pubblica illuminazione e/o per un miglioramento dello stato degli Impianti e/o per un miglioramento del rendimento della Concessione, non potrà essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del valore attuale della Concessione e comporterà una revisione del PEF ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 182, comma 3 del Codice.

### *10bis.2 - Lavori e servizi supplementari*

1. Al Concessionario possono essere affidati in via diretta, con il suo accordo, i lavori e/o i servizi supplementari non figuranti nella Concessione, divenuti tecnicamente necessari a seguito di circostanze impreviste, nelle ipotesi e nei limiti previsti dall'articolo 175 del Codice.

### *10bis.3 – Modalità di affidamento dei lavori e dei servizi complementari e supplementari*

1. All'esecuzione dei lavori e dei servizi complementari e/o supplementari si procederà solo dopo l'approvazione dei relativi progetti da parte del Concedente; per la determinazione dei costi, si procederà secondo quanto stabilito dall'Art. 10.2 della Convenzione.
2. L'affidamento dei lavori e dei servizi complementari e/o supplementari sarà formalizzato in apposito atto aggiuntivo.
3. Qualora, in conseguenza di detti lavori e/o servizi, si dovessero alterare le condizioni economiche della gestione dei Servizi e quindi le condizioni di equilibrio economico-finanziario della Concessione, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del PEF di cui all'Art. 16 della Convenzione.

## ART. 11 – Gestione dei Servizi

1. Il Concessionario è obbligato a garantire la disponibilità dei Servizi secondo gli *standard* tecnici e funzionali disciplinati nel Progetto di Gestione.
2. Il Concessionario è obbligato a prestare i Servizi, per l'intera durata della Concessione, come puntualmente descritto nel Progetto di Gestione.
3. Il Concessionario s'impegna altresì a svolgere la manutenzione straordinaria degli Interventi, con le modalità e i tempi previsti nel Programma operativo, in modo da garantirne la piena funzionalità per l'intera durata della Concessione, con l'obbligo, alla sua scadenza, di riconsegnare gli Impianti al Concedente in perfetto stato di manutenzione e conservazione.

## **SEZIONE IV - FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ**

### ART. 12 - Forza Maggiore

1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di forza maggiore, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne dovrà dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata. Essa Parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.
2. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione e/o di mitigazione degli effetti causati dalla forza maggiore. Ciascuna Parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative al regolare svolgimento delle attività oggetto di Concessione.

### ART. 13 – Sospensione e proroga dell'attività di realizzazione degli Interventi

1. Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l'esecuzione degli Interventi.
2. Qualora un evento di forza maggiore o una delle altre circostanze di cui all'articolo 107 del Codice determini una sospensione totale dell'attività di realizzazione, per un periodo massimo di \_\_\_\_\_ giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di sospensione, i termini di realizzazione degli Interventi nonché il periodo di durata della Concessione si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.
3. In ogni caso, e fermo restando quanto previsto al precedente punto 2, il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all'esecuzione delle attività che riguardano l'oggetto della Concessione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale dell'esecuzione degli Interventi in qualunque momento.
4. Qualora la sospensione totale degli Interventi di cui al precedente punto 2 superi il periodo ivi previsto e comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo imputabili al Concessionario e che comunque sia tale da comportare un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del PEF di cui al successivo Art. 16. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo Art. 27.

5. Qualora un evento di forza maggiore determini l'impossibilità definitiva di realizzare gli Interventi, totale o parziale, a Convenzione sarà automaticamente risolta, in tutto o in parte, ai sensi degli articoli 1463 e seguenti del Codice Civile, che disciplinano la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili, fino a quattro quinti dell'importo dell'investimento, al netto di eventuali costi che il Concedente dovesse sostenere per il ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, nonché al netto di eventuali contributi già versati al Concessionario.

#### ART. 14 – Sospensione e proroga del Servizio

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente Art. 13, qualora in seguito a un evento di forza maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, esso Concessionario non sia in grado di prestare i Servizi in tutto e/o in parte, dovrà essere fornita al Concedente un'informativa contenente la descrizione della parte dei Servizi che non può essere prestata a causa di tale evento nonché di quella parte che può essere erogata, seppur parzialmente.
2. Entro \_\_\_\_\_ giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi \_\_\_\_\_ giorni circa le motivazioni addotte dal Concessionario in relazione alla parte dei Servizi non erogabili.
3. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno \_\_\_\_\_ giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l'erogazione della parte dei Servizi interessata dall'evento. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Concedente applicherà le penali di cui all'Art. 18.
4. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sull'informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui al precedente punto 1, il Concessionario medesimo dovrà comunque continuare a fornire la parte dei Servizi erogabili indicata nell'informativa.
5. Il Concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o di necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 15 (quindici) giorni. Nell'eventualità di tale sospensione, troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo punto 6.
6. Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa dei Servizi nella sua totalità, nelle ipotesi di cui al precedente punto 5:
  - a) qualora la sospensione ecceda i \_\_\_\_\_ giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente punto 1, i termini di gestione dei Servizi nonché il periodo di validità della Convenzione si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata

della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati di comune accordo tra le Parti;

- b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, il Concessionario, al fine di ripristinare l'equilibrio medesimo, potrà avviare la procedura di revisione del PEF di cui al successivo Art. 16.

- 7. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del PEF, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo Art. 27.

## **SEZIONE VI - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF**

### ART. 15 – Equilibrio economico-finanziario

- 1. Gli elementi indicati al punto 5 delle Premesse costituiscono i presupposti dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario.
- 2. Le Parti prendono atto che l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) e di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili agli indicatori contenuti nel PEF ed elencati nel punto 7 delle Premesse.

### ART. 16 – Riequilibrio economico-finanziario

- 1. Le Parti convengono di procedere a una revisione del PEF qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 182, comma 3 del Codice e allorché le variazioni degli indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario, che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:
  - a) gli eventi di forza maggiore di cui all'Art. 12;
  - b) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale delle Reti e/o degli Impianti nonché di gestione dei Servizi e/o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;
  - c) le varianti di cui all'Art. 10.3, richieste dal Concedente o concordate tra le Parti, che comportino un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario;
  - d) i periodi di sospensione di cui agli Artt. 13 e 14;
  - e) i lavori e i servizi complementari di cui all'Art. 10bis.1 e i lavori e i servizi supplementari di cui all'Art. 10bis.

2. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del PEF dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente.
3. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto 1, al fine di avviare la procedura di revisione del PEF, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa, che deve consistere nella presentazione di:
  - a) PEF, in formato editabile, in disequilibrio;
  - b) PEF, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
  - c) relazione esplicativa al PEF revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
  - d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
  - e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel PEF revisionato.
4. La revisione del PEF è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio, nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario che hanno dato luogo alla revisione.
5. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del PEF, si applica quanto previsto al successivo ART. 27.

#### ART. 17 - Tavolo di Coordinamento

1. Le Parti convengono di costituire, entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, un organo denominato Tavolo di Coordinamento, avente la funzione di rappresentare il luogo nel quale il Concedente e il Concessionario dovranno discutere le questioni di carattere straordinario relative all'andamento della Concessione, per l'intero arco della sua durata.
2. Il Tavolo di Coordinamento sarà composto da un numero variabile di membri, nominati da entrambe le Parti, e potrà essere convocato almeno una volta all'anno al fine di prevenire le criticità che dovessero insorgere nel corso della Concessione.
3. Le modalità di convocazione e le regole di funzionamento del Tavolo di Coordinamento saranno definite da un regolamento, che verrà predisposto, di comune accordo tra le Parti, al tempo della sua formalizzazione, su iniziativa del responsabile del procedimento del Concedente.
4. A ogni convocazione del Tavolo di Coordinamento partecipano:

- a) un rappresentante del Concedente;
  - b) un rappresentante del Concessionario;
  - c) uno o più soggetti dotati delle competenze tecniche necessarie per affrontare le questioni che il Tavolo di Coordinamento di volta in volta convocato abbia a oggetto.
5. Il rappresentante del Concedente svolge le funzioni di presidente e, nella gestione del Tavolo di Coordinamento, è assistito da un segretario.
6. A titolo meramente esemplificativo, e fatto salvo quanto verrà più dettagliatamente previsto con il regolamento di cui al precedente punto 3, il Tavolo di Coordinamento potrà avere a oggetto l'analisi e la formazione dell'accordo tra le Parti in ordine a qualsiasi modificazione dei presupposti di equilibrio del PEF, che richiedano aggiustamenti dei termini e delle condizioni della Concessione, onde consentirne l'esatto e continuo adempimento da parte di entrambe le Parti.
7. Le Parti inoltre convengono espressamente di voler rimettere al Tavolo di Coordinamento anche le questioni relative a quelle modificazioni dei termini e delle condizioni della Concessione che potrebbero emergere, nel corso della sua durata, quali elementi di maggiore efficienza della gestione dei Servizi da parte del Concessionario, nell'esclusivo interesse del Concedente, nei limiti del 50% (cinquanta per cento) del valore del presente contratto.

## **SEZIONE VI - CANONE DI GESTIONE**

### ART. 18 – Canone di Gestione

#### *18.1 - Canone di gestione e termini di pagamento*

1. A titolo di corrispettivo della gestione dei Servizi, il Concedente corrisponderà al Concessionario un canone annuale forfettario, aggiornato alla data odierna, complessivamente pari a euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) oltre IVA (di seguito, per brevità, "Canone di Gestione").
2. Il Canone di Gestione verrà corrisposto dal Concedente al Concessionario in rate bimestrali posticipate di uguale ammontare, previa emissione di due fatture di importo corrispondente a ciascuna rata, entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione delle fatture elettroniche di cui all'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e relative al mese di riferimento, secondo le modalità stabilite ai successivi Artt. 18.5 e 18.6. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal Concessionario ai sensi del successivo Art. 19.
3. Fermo restando quanto previsto all'Art. 25, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Canone di Gestione, sulle somme non pagate saranno dovuti gli interessi di mora. Ai fini della decorrenza degli stessi, si applicano i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del predetto D.Lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal

medesimo articolo 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.

4. Al pagamento si provvederà solo dopo la verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della congruità delle somme dovute. Il soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione e della congruità delle somme è il responsabile del procedimento.
5. Il Concedente s'impegna a iscrivere nel proprio bilancio di previsione e per tutta la durata della Convenzione, le somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti relativi al Canone di Gestione, ciascuno per la parte di propria spettanza.
6. Al fine di assicurare la puntuale corresponsione del Canone di Gestione, il Concedente conferirà al proprio tesoriere mandato irrevocabile di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, comma 2 del Codice Civile, debitamente accettato dal tesoriere medesimo, affinché esso accantoni e vincoli, nei limiti consentiti dalle giacenze di cassa, una quota delle entrate dell'ente fino a concorrenza dell'importo del Canone di Gestione e disponga di tali somme esclusivamente per il pagamento in favore del Concessionario o dei cessionari dei suoi crediti alle scadenze concordate.
7. Il Canone di Gestione, d'importo complessivamente pari a quello indicato nel precedente punto 1, è costituito dalle seguenti voci:
  - canone di disponibilità, € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00);
  - canone di gestione del Servizio, € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00);

Il Canone di Gestione verrà adeguato annualmente sulla base dei seguenti indici:

- il canone di disponibilità è mantenuto fisso e costante per tutta la durata della concessione;
  - il canone di gestione del servizio è adeguato:
    - per il \_\_\_% (\_\_\_ per cento), sulla base del prezzo di riferimento dell'energia elettrica;
    - per il restante \_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento), sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI);
8. Per i dettagli circa l'individuazione dei prezzi di riferimento ai fini dell'aggiornamento dei canoni, nonché delle modalità di calcolo delle variazioni, si veda il Progetto di Gestione.
  9. Le Parti espressamente convengono che il Canone di Gestione dovuto dal Concedente al Concessionario possa essere dal Concessionario ceduto all'istituto finanziatore con il quale il Concessionario stipulerà il contratto di finanziamento della Concessione.

## 18.2 – Indicatori di Performance

1. Qualora la prestazione resa dal Concessionario si discosti dal relativo indicatore di *performance*, secondo le modalità e i termini definiti nell'Allegato 4.4\_Allegato: Indicatori di *Performance*, si applicherà il sistema di incameramento delle penali di cui al predetto Allegato 4.4.

### *18.3 - Procedura di applicazione delle penali*

1. Il responsabile del procedimento, verificato il mancato raggiungimento del livello del relativo indicatore di *performance* di cui al precedente Art. 18.2, comunica al Concessionario l'avvenuto inadempimento e la misura della relativa penale.
2. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il Concedente, ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale, potrà escutere totalmente o parzialmente la garanzia fideiussoria di cui all'Art. 20, punto 1.
3. Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il responsabile del procedimento convocherà la Parte entro \_\_\_\_\_ giorni dall'avvenuta contestazione e promuoverà l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il responsabile del procedimento procederà in ogni caso all'irrogazione della penale.
4. Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario, si rendesse necessario l'intervento sostitutivo del Concedente, l'entità della penale stabilita nell'Allegato 4.4\_Allegato: Indicatori di *Performance* sarà maggiorata di una percentuale pari al 20% (venti per cento), a titolo di indennizzo per il disagio causato.
5. Resta in tutti i casi salva l'azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario, ai sensi del successivo Art. 23, qualora il mancato raggiungimento dei livelli di cui al precedente punto 1 comporti l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) del Canone di Gestione annuale, al netto dell'IVA e al lordo dell'indicizzazione.

### ART. 19 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le Parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga a utilizzare il conto corrente [bancario/postale] di seguito indicato, dedicato, anche se non in via esclusiva, alla Convenzione, sul quale dovranno essere registrati tutti movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario/postale] e a far sì che siano autorizzate ad operare su tale conto esclusivamente le persone di seguito indicate:
  - a) \_\_\_\_\_: conto corrente [bancario/postale] identificato dal codice IBAN: \_\_\_\_\_ acceso presso \_\_\_\_\_;

b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:  
\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_).

3. Ciascun bonifico [bancario/postale] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG), di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge n. 136/2010, e nella specie: CIG n. \_\_\_\_\_.
4. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato sopra menzionato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su detto conto.
5. Il mancato utilizzo nella transazione finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi del successivo Art. 23.
6. Il Concessionario si obbliga, a mente dell'articolo 3, commi 8 e 9 della Legge n. 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, con divieto di ulteriore subappalto nonché con l'impegno a inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti. Qualora il Concessionario abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia.
7. Il Concessionario si obbliga e garantisce inoltre che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010.
8. Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.
9. In caso di cessione dei crediti, il Concessionario s'impegna a comunicare al cessionario il CIG n. \_\_\_\_\_, che deve essere riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

## **SEZIONE VII - ASSICURAZIONI E CAUZIONI**

## ART. 20 - Cauzioni

1. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di prestazione dei Servizi, il Concessionario ha prestato la cauzione di importo pari al 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio, come prevista e disciplinata dall'articolo 183, comma 13, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia che avrà una durata iniziale di 5 (cinque) anni, decorsi i quali la garanzia sarà priva di efficacia. Il concessionario si obbligherà a richiedere al Concedente, beneficiario della garanzia, nei 180 (centottanta) giorni antecedenti alla scadenza del predetto termine di 5 (cinque) anni, la sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per gli ulteriori 6 (sei) anni di durata residua della Concessione. La polizza dovrà contenere la previsione che la mancata proroga della polizza non sarà causa di escussione della garanzia da parte del beneficiario ma costituirà inadempimento verso il Concedente da parte del Concessionario.
2. A garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di esecuzione degli Interventi, il Concessionario s'impegna, entro e non oltre la data di avvio degli Interventi, alla presentazione della cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché sulla base dello schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 12 marzo 2004, n. 123, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo degli Interventi, scontato del 50% (cinquanta per cento) per essere il Concessionario certificato ISO 9000 e scontato di un ulteriore 20% (venti per cento) per essere il Concessionario certificato ISO 14001, come previsto e disciplinato dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

## ART. 21 – Polizze assicurative

1. Il Concessionario s'impegna a presentare, entro e non oltre la data di avvio degli Interventi, una polizza assicurativa che tenga indenne il Concedente e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 12 marzo 2004, n. 123, che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione degli Interventi. Tali polizze verranno stipulate nella forma "*Contractor all risk*" (C.A.R.) e prevederanno anche la copertura di danni alle opere e agli impianti preesistenti.
2. Il Concessionario s'impegna altresì, producendo idonea dichiarazione di compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione Europea, a stipulare, a far data dall'approvazione dei progetti, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e delle attività ad esse connesse, per tutta la durata degli Interventi e sino alla data di emissione dei certificati di collaudo. Detta polizza, che dovrà coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione della progettazione che abbiano determinato, a carico del Concedente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà avere un massimale non inferiore a euro \_\_\_\_\_.
3. Il Concessionario ha presentato idonea polizza assicurativa, a copertura di qualsiasi danno cagionato a terzi per fatto degli addetti della cui attività il Concessionario si avvalga a

qualsiasi titolo, per un massimale minimo di € \_\_\_\_\_ per sinistro e € \_\_\_\_\_ per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata dovrà essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale polizza dovrà includere:

- a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;
  - b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;
  - c) le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili nonché di apparecchiature e/o equipaggiamenti degli Impianti, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina.
4. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario che dovrà consegnare al Concedente, almeno \_\_\_\_\_ giorni prima della data prevista per la consegna degli Interventi, copia delle polizze, unitamente ai relativi certificati di assicurazione.
  5. Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio di ogni anno di durata della Concessione, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.
  6. Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente, ai dipendenti e ai consulenti del Concedente dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione degli Interventi sia per l'erogazione dei Servizi, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Concedente per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.

## **SEZIONE VIII - VICENDE DELLA CONCESSIONE**

### ART 22 – Clausola risolutiva espressa

1. Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, che l'inadempimento da parte del Concessionario alle obbligazioni di cui al precedente Art. 6.1, punti 4 e 8, comporterà la risoluzione di diritto della Concessione, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
2. A tal fine, il Concedente dovrà comunicare al Concessionario, entro \_\_\_\_\_ giorni dall'inadempimento, per iscritto tramite PEC al seguente ufficio \_\_\_\_\_,

indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L'effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione di tale comunicazione.

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la Convenzione s'intenderà risolta di diritto, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla gravità e all'importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo.

#### ART. 23 – Risoluzione per inadempimento del Concessionario

1. Qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere la Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio \_\_\_\_\_, indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_ del Concessionario e per conoscenza ai finanziatori.
2. La facoltà di cui al precedente punto 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:
  - a) superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti dalla Convenzione per l'esecuzione degli Interventi, secondo quanto disposto dall'Art. 10.7, punto 6;
  - b) gravi vizi o difformità degli Interventi riscontrati nella fase di esecuzione;
  - c) gravi violazioni del Progetto di Gestione, che comportino l'applicazione di penali per l'indisponibilità degli Interventi ovvero per la mancata erogazione, in tutto od in parte, dei Servizi, secondo quanto previsto dall'Art. 18.3;
  - d) mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai precedenti Artt. 20 e 21;
  - e) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
  - f) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali.
3. Il Concedente si riserva altresì diritto di risolvere la Convenzione, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 136/2010 e dell'Art. 19 della Convenzione nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del D.Lgs. n.159/2011.
4. Qualora il Concessionario non adempia nel termine concessogli dal Concedente nella diffida ad adempiere, si procederà ai sensi del successivo Art. 24.

#### ART. 24 – Sostituzione del Concessionario

1. Qualora si verificano le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario, il Concedente comunica per iscritto al Concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli

analoghi emessi dal Concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico che subentri nella Concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la Concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della Concessione alla data del subentro.

2. L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito entro il termine indicato dal Concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui il Concedente vi presta consenso.
3. Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d) del Codice, la sostituzione del Concessionario è limitata al tempo necessario per l'esperimento di una nuova procedura di gara.

#### ART. 25 – Risoluzione per inadempimento del Concedente e revoca della Concessione

1. Qualora la Concessione sia risolta per l'inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la Concessione per motivi di pubblico interesse, spettano al Concessionario:
  - a) il valore degli Interventi realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario nonché il valore dei Servizi già erogati;
  - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
  - c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte dei Servizi pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel PEF.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 185 del Codice, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore del Codice e sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente delle somme previste dal precedente comma 1.

#### ART. 26 - Recesso

1. Qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del PEF, il Concessionario o il Concedente potranno recedere dalla Convenzione.
2. In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente Art. 26, le Parti provvederanno a redigere apposito verbale, in contraddittorio tra loro e con la presenza del direttore dei lavori, entro \_\_\_\_\_ giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dalla Concessione, al fine di quantificare gli importi relativi alle sole seguenti voci:

- a) il valore degli Interventi realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario nonché il valore dei Servizi già erogati;
  - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso;
  - c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte dei Servizi pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel PEF.
3. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 185 del Codice, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore del Codice e sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
  4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano superato il collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire la continuità dei Servizi, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni previste dalla Convenzione.
  5. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire gli Impianti, con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste dalla Convenzione, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al precedente punto 2.

#### ART. 27 – Scadenza della Concessione

1. Alla scadenza della Concessione, gli Impianti, le relative pertinenze e attrezzature, i materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei Servizi torneranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente. Il Concessionario avrà l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.
2. Il Concedente s'impegna ad avviare, almeno \_\_\_\_\_ mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

#### ART. 28 - Efficacia

1. La Convenzione assume efficacia dalla data odierna.

#### ART 29 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d'informazioni tra Concedente e Concessionario s'intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Comune di Trevi: [indicare l'indirizzo PEC];

b) per il Concessionario: [indicare l'indirizzo PEC].

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati dalle Parti.

#### ART. 30 - Controversie

1. Per qualsiasi contestazione circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della Convenzione, le Parti dichiarano di volersi rivolgere al Tribunale di Perugia.

#### ART. 31 - Spese

1. Le spese del presente atto e sue consequenziali tutte, ivi comprese quelle fiscali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario.

Richiesto io \_\_\_\_\_ ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle Parti che, dispensandomi dalla lettura degli allegati, l'hanno firmato nel testo e negli allegati insieme a me ufficiale rogante.

Il presente atto consta di numero \_\_\_\_ fogli di carta resa legale su pagine intere \_\_\_\_ e parte della presente fin qui.

Letto dalle Parti e riconosciuto dalle stesse come conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con me ufficiale rogante.

Il Comune di Trevi

\_\_\_\_\_

Il Concessionario

\_\_\_\_\_

L'ufficiale rogante

\_\_\_\_\_

## 4.2 – ELENCO DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

### ALLEGATO: DOCUMENTI CONTRATTUALI

- Documento [1]: Elenco dei documenti contrattuali
- Documento [2]: Elenco delle definizioni
- Documento [3]: Indicatori di *performance*
- Documento [4]: Matrice dei rischi
- Documento [5]: Descrizione grafica della rete di pubblica illuminazione comunale
- Documento [6]: Pareri, provvedimenti e atti amministrativi
- Documento [7]: Disciplinare tecnico di progettazione e di esecuzione dei lavori
- Documento [8]: Programma operativo delle attività del Concedente e del concessionario (fase di progettazione, costruzione, collaudo)
- Documento [9]: Disciplinare di gestione dei servizi
- Documento [10]: Programma operativo delle attività del Concessionario (fase di gestione)
- Documento [11]: Piano economico e finanziario della Concessione
- Documento [12]: Cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice e polizze
- Documento [13]: Cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 183, comma 13, ultimo periodo del Codice e polizze

Documento [14]: Documentazione di gara (in formato elettronico)

Documento [15]: Risposta ai quesiti posti in fase di gara

Documento [16]: Offerta del concessionario (in formato elettronico)

Documento [17]: Estremi del conto corrente dedicato del Concessionario e dati identificativi delle persone delegate ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera b) della Convenzione

## 4.3 – ELENCO DELLE DEFINIZIONI

### ELENCO DELLE DEFINIZIONI

**Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario** indica la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che dia luogo disgiuntamente a:

- (i) con riferimento al parametro TIR Azionista: variazione di almeno 50 *bps* (cinquanta punti base) rispetto al valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (ii) con riferimento al parametro TIR Progetto: variazione di almeno 50 *bps* (cinquanta punti base) rispetto al valore rilevato nel "Caso Base" corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (iii) con riferimento al parametro *DSCR* Medio: variazione di almeno 0,15 (zero virgola quindici) rispetto al valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (iv) con riferimento al parametro *DSCR* Minimo: variazione di almeno 0,10 (zero virgola dieci) rispetto al valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;

**Autorizzazioni** indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione degli Interventi e all'erogazione dei Servizi, qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile;

**Beni** indica la Rete e i relativi impianti tecnologici, di proprietà del Concedente e oggetto di Concessione.

**Caso Base** indica le proiezioni finanziarie risultanti dal modello economico finanziario di offerta;

**Codice** indica il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici";

**Codice identificativo di Gara o CIG** indica il codice alfanumerico di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

**Codice Unico di Progetto o CUP** indica il codice alfanumerico di cui all'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

**Collaudo** indica il collaudo degli Interventi realizzati sulla Rete, che verrà effettuato dal collaudatore al completamento di ciascun singolo Intervento e se necessario anche il corso d'opera, come previsto dal Programma Operativo e dai Progetti Definitivi/Esecutivi;

**Collaudo della Concessione** indica il collaudo rivolto ad accertare le condizioni di funzionalità della Rete, come previsto nel Progetto di Gestione e tenendo conto del normale deterioramento derivante dall'uso, che deve essere effettuato nel corso dell'ultimo anno di durata della Concessione;

**Concedente** indica il Comune di Montecchio;

**Concessionario** indica l'aggiudicatario della Concessione [indicare la denominazione precisa] con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] ai sensi della Convenzione;

**Concessione** indica il rapporto tra il Concedente e il Concessionario, come regolato dalla Convenzione;

**Contratto di Finanziamento** indica il contratto di finanziamento sottoscritto in data [•] ovvero che sarà sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine di finanziare il fabbisogno previsto dal Piano Economico-Finanziario;

**Convenzione** indica la presente Convenzione, inclusiva dei Documenti Contrattuali, nella quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito del rapporto concessorio;

**Canone di Gestione** indica il canone complessivo da riconoscere al Concessionario, che si compone del canone di disponibilità e del canone per il servizio di pubblica illuminazione;

**Direttore dei Lavori** indica il soggetto incaricato dal Concedente delle attività di Direzione dei Lavori, per l'esecuzione degli Interventi a regola d'arte e in conformità ai Progetti Definitivi/Esecutivi e alla Convenzione;

**Direzione dei Lavori** indica l'ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione degli Interventi, nel rispetto delle condizioni contrattuali previste nella Convenzione;

**Documentazione Progettuale** indica i Progetti Definitivi/Esecutivi;

**Documenti Contrattuali** indica i documenti allegati alla Convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DSCR** indica il parametro *Debt Service Cover Ratio*, pari al rapporto tra i flussi di cassa generati dal progetto al netto delle imposte e il servizio del debito per quota capitale e quota interessi in ciascun anno della fase operativa in cui è previsto il rimborso del debito, come risultante dal Piano Economico-Finanziario;

**DSCR Medio o ADSCR - Average Debt Service Ratio** indica il valore medio del parametro DSCR rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato;

**DSCR Minimo** indica il minore dei valori del parametro *DSCR* rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato;

**Equilibrio Economico-Finanziario** indica la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica s'intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia della Convenzione e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria s'intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del

finanziamento; l'equilibrio economico finanziario è determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico- Finanziario e del Caso Base;

**Finanziatori** indica gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e gli altri finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della società di progetto, inclusi i titolari di titoli emessi ai sensi dell'art. 185 del Codice, ai fini della realizzazione del progetto, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

**Forza Maggiore** indica ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che la Parte che la invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della Convenzione.

A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:

- a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario, ovvero l'affidatario di lavori o di servizi oggetto della Convenzione;
- b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
- e) epidemie e contagi;
- f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario o a terzi affidatari di lavori o di servizi oggetto della Convenzione;
- g) impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o a servizi necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto di Concessione;
- h) ritrovamento di reperti archeologici;
- i) atti o fatti posti in essere da terzi;

**Fase di realizzazione degli Interventi** indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario compresi tra la data di approvazione dei Progetti Definitivi/Esecutivi e il Collaudo;

**Fase di Progettazione** indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario relative ai Progetti Definitivi/Esecutivi per la realizzazione degli Interventi, compresi tra la data di avvio della Concessione e la data di approvazione dei Progetti Definitivi/Esecutivi da parte del Concedente;

**Fase di Gestione** indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario compresi tra la consegna della Rete e la scadenza o la perdita di efficacia della Concessione;

**Indicatori di Equilibrio** indica i parametri TIR Azionista, TIR Progetto, *DSCR* Medio e *DSCR* Minimo, espressi nel Caso Base ed assunti come indicatori di equilibrio del piano economico finanziario ai fini della sua revisione;

**Interventi** indica i lavori di realizzazione degli interventi di messa in sicurezza elettrica e meccanica, di efficientamento con totale riconversione a led e di adeguamento alla L.R. 20/2005 della Rete;

**Matrice dei Rischi** indica la rappresentazione dell'analisi e dell'allocatione dei rischi di cui alla Convenzione;

**Parte/i** indica il Concedente e/o il Concessionario, anche unitamente considerati;

**Piano Economico-Finanziario o PEF** indica l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico-Finanziario, asseverato da [•], allegato alla Convenzione sub allegato [•], che comprende la relativa relazione illustrativa nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni;

**Progetti Definitivi/Esecutivi** indica i progetti redatti dal Concessionario ai sensi dell'art. 23, commi 7 e 8 del Codice e ai sensi della Convenzione, come eventualmente di volta in volta modificati e aggiornati;

**Progetto di Fattibilità** indica lo studio contenente le specifiche del progetto presentato dal Promotore, valutato fattibile e posto a base di gara, Allegato [•] alla Convenzione come successivamente migliorato dall'aggiudicatario della gara;

**Progetto di Gestione** indica l'allegato [•] alla Convenzione e rappresenta il documento che contiene, oltre alle specifiche tecniche dei servizi, le caratteristiche tecniche dei materiali proposti e il piano di manutenzione della Rete;

**Programma operativo** indica, relativamente alla Fase di realizzazione degli Interventi, il programma cronologico di avanzamento degli Interventi, comprensivo dei tempi previsti per l'ottenimento di tutte le Autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli Interventi e all'erogazione dei servizi, Allegato [•] alla Convenzione, come di volta in volta modificato e aggiornato e indica altresì, relativamente alla Fase di Gestione, il programma cronologico delle attività di manutenzione della Rete descritto nel Progetto di Gestione;

**Promotore** indica [•], che ha presentato la Proposta valutata fattibile.

**Proposta** indica la proposta presentata dal Promotore e valutata fattibile ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice.

**Regolamento** indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

**Responsabile del Procedimento** indica il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, al quale è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice;

**Responsabile della Gestione** indica il Direttore dell'esecuzione, che può essere una figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione della Convenzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei Documenti Contrattuali;

**Responsabile della Sicurezza** indica il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e i diversi soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

**Rete** indica la rete di pubblica illuminazione del Comune di Montecchio, nelle dimensioni strutturali e con le caratteristiche tecniche ed estetiche di cui al progetto di offerta;

**Servizi** indica tutte le attività di gestione della Rete dettagliatamente descritte nel Progetto di Gestione;

**Servizio di pubblica Illuminazione** indica tutte le attività di gestione della Rete;

**TIR Azionista** indica il tasso interno di rendimento dell'azionista, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari per gli azionisti, considerando anche gli oneri fiscali (*TIR Equity Post Tax*), indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Caso Base;

**TIR Progetto** indica il tasso interno di rendimento del Progetto, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del Progetto, considerando anche gli oneri fiscali ed escludendo i flussi generati dall'indebitamento (*TIR Progetto Post Tax*), indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Caso Base;

**Variante/i** indica la/e Variante/i ai Progetti Definitivi/Esecutivi e/o in corso d'opera e altre eventuali diverse varianti o modifiche richieste dal Concedente e/o dal Concessionario, ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione.

#### 4.4 – INDICATORI DI PERFORMANCE

Premesso che l'efficientamento dovrà rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 102/2014 e, in particolare, dovranno essere pienamente attuate le «specifiche tecniche» indicate nei «Criteri ambientali minimi» per le pertinenti categorie di prodotti indicate al punto 3.6 del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione » (PAN GPP), sulla base dell'offerta tecnica di gara il massimo consumo annuo di energia elettrica degli impianti dovrà comunque risultare essere, in base a quanto indicato nel progetto relativo all'offerta di gara del Concedente, non superiore a \_\_\_\_\_ kWh.

Eventuali consumi che a consuntivo dovessero risultare maggiori di quanto sopra indicato, non daranno luogo ad aumenti di canone in quanto, fatti salvi i livelli prestazionali progettualmente previsti per gli impianti in termini di illuminamenti medi mantenuti, il differenziale tra quanto stimato nell'offerta di gara del Concedente e quanto risultante "a consuntivo" sarà inteso come penale o elemento premiante nei confronti del Concessionario per l'aver ottenuto performance migliori o peggiori rispetto al progetto definitivo dell'offerta di gara.

In caso di riscontrata carenza nella gestione del Servizio, verrà addebitata al Concessionario, al quale la predetta carenza sia imputabile, una penale che va da un minimo di € 10,00 (dieci/00) ad un massimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascuna carenza riscontrata, secondo quanto di seguito specificato.

Resta inoltre impregiudicata ogni azione del Concedente verso il Concessionario per gli eventuali maggiori danni subiti.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una formale contestazione scritta della inadempienza, inviata a mezzo PEC, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, sempre a mezzo PEC, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.

Il Concessionario, entro i 15 (quindici) giorni dall'avvenuta contestazione dell'infrazione, potrà addurre le proprie giustificazioni. L'Amministrazione, una volta valutate le giustificazioni del Concessionario, stabilirà se applicare la penale. La penale applicata non sarà in alcun modo recuperabile.

**L'applicazione di tutte le penali di cui al presente documento avverrà mediante l'automatica riduzione del canone del Comune Concedente.**

## **RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

Ferme restando le procedure di contestazione come sopra descritte, sono previste penali per i ritardi nella *riparazione dei guasti o per il mancato rispetto delle prestazioni di manutenzione.*

*Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare una struttura idonea a mantenere un livello di efficienza tale da garantire le performance offerte nel Progetto di Gestione presentato in gara, salvi i casi di forza maggiore. Qualora verranno rilevati dall'Amministrazione dei punti luce spenti per un periodo superiore al massimo limite previsto, sarà facoltà di essa Amministrazione applicare una penale d'importo pari a € 25 (venticinque) per ogni punto luce spento, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella riparazione del guasto.*

*Sono inoltre previste penali per i ritardi nell'accensione o anticipi nello spegnimento della rete di pubblica illuminazione: il Concessionario ha l'obbligo di garantire l'accensione e lo spegnimento della rete secondo le previsioni della documentazione tecnica di offerta.*

*Qualora le predette operazioni verranno rispettivamente ritardate o anticipate di oltre dieci minuti rispetto all'orario prestabilito, verrà applicata una penale d'importo pari a € 50 (cinquanta/00), anche per una sola porzione di rete per la quale si sia verificato il ritardo.*

*Sono infine previste penali d'importo pari a € 100 (cento/00), per ciascuna porzione di rete, per ognuno dei seguenti difetti di adempimento:*

- il mancato rispetto dei programmi di manutenzione;*
- il mancato rispetto dei tempi di esecuzione delle altre prestazioni oggetto della Concessione;*
- il mancato rispetto dei tempi massimi per il pronto intervento su chiamata.*

*Qualora il concessionario avrà accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) del valore del canone annuo previsto nel contratto di Concessione al netto di IVA, il Concessionario sarà ritenuto definitivamente inadempiente e l'Amministrazione potrà pretendere la risoluzione del contratto di Concessione.*

#### 4.5 - MATRICE DEI RISCHI

<b>RISCHIO DI COSTRUZIONE</b>					
<b>Rischio che la realizzazione dei lavori di efficientamento non avvenga nei tempi, nei costi e con le specifiche tecniche concordate</b>					
<i>TIPOLOGIA SPECIFICA DI RISCHIO</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Effetti</i>	<i>Allocazione su soggetto pubblico</i>	<i>Allocazione su soggetto privato</i>	<i>Non allocato</i>
<b>RISCHIO NORMATIVO, REGOLAMENTARE E POLITICO</b>	Rischio che modifiche legislative non prevedibili contrattualmente determinino un aumento dei costi di progettazione e/o di costruzione e/o che venga meno, nel tempo, il commitment politico per la realizzazione dei lavori	Maggiori costi di adattamento al nuovo quadro regolatorio e politico. Ritardi nella realizzazione	X		
<b>RISCHIO AMMINISTRATIVO</b>	Rischio connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni da parte dei soggetti, pubblici e privati competenti	Ritardi nella realizzazione	X	X	
<b>RISCHIO AMBIENTALE E / O ARCHEOLOGICO</b>	Rischi non preventivati di contaminazione del suolo, di bonifica e/o rischio di ritrovamenti archeologici	Ritardi e incremento di costi per tutela o risanamento ambientale	Solo se evento di Forza maggiore	X	
<b>RISCHIO DI PROGETTAZIONE</b>	Rischio connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione dei lavori	Ritardi e costi di nuova progettazione		X	
<b>RISCHIO DI VARIANTI AL PROGETTO</b>	Rischio di modifiche di progettazione richieste dal Concedente, che incidano significativamente su tempi e costi di realizzazione dei lavori	Aumento dei costi o ritardi nella progettazione e nella costruzione	X		

## RISCHIO DI DISPONIBILITÀ

**La qualità e la quantità del servizio erogato è inferiore rispetto agli *standard* previsti nel contratto o sono disattesi altri parametri di *performance* fissati dall'Amministrazione**

<i>TIPOLOGIA SPECIFICA DI RISCHIO</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Effetti</i>	<i>Allocazione su soggetto pubblico</i>	<i>Allocazione su soggetto privato</i>	<i>Non allocato</i>
<i>RISCHIO DI DISPONIBILITÀ</i>	Rischio che la struttura non sia disponibile secondo gli standard tecnici e funzionali prestabiliti e/o si verifichi una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti	Aumento dei costi di manutenzione programmata e applicazione delle penali		X	
<i>RISCHIO DI GESTIONE</i>	Rischio che i costi di gestione dei servizi siano più alti di quelli preventivati e/o che il gestore non sia in grado di erogare i servizi secondo gli standard pattuiti	Possibile aumento dei costi di gestione dei servizi e applicazione delle penali		X	

## ALTRI RISCHI

<i>TIPOLOGIA SPECIFICA DI RISCHIO</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Effetti</i>	<i>Allocazione su soggetto pubblico</i>	<i>Allocazione su soggetto privato</i>	<i>Non allocato</i>
<b>RISCHIO FINANZIARIO</b>	Rischio di finanziamento (capitale di rischio o di debito) non disponibile e rischio di un aumento dei tassi d'interesse	Maggiori costi o impossibilità di proseguire nell'operazione		X	
<b>RISCHIO DI APPROVVIGIONAMENTO E/O DI INCREMENTO DI COSTI E/O FATTORI PRODUTTIVI</b>	Possibile mancanza di coordinamento o altri problemi relazionali con i soggetti che debbano fornire fattori produttivi necessari alla gestione del progetto nonché rischio di costi di fattori produttivi significativamente maggiori di quelli preventivati	Ritardi e/o incrementi di costo		X	
<b>RISCHIO DI FALLIMENTO DEL GESTORE</b>	Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti	Possibile blocco dei servizi	X		
<b>RISCHIO DI INFLAZIONE</b>	Rischio di una diminuzione dell'inflazione al di sotto dei livelli previsti	Diminuzione dei ricavi	X	X	
<b>RISCHIO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI</b>	Rischio che le relazioni con altri soggetti (parti sociali) influenzi negativamente costi e tempi delle consegne	Incremento dei costi e ritardi nella realizzazione		X	
<b>RISCHIO COMMISSIONAMENTO / STAKEHOLDERS</b>	Rischio che il servizio non riceva l'approvazione, da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori d'interessi nei confronti del servizio), necessaria per procedere all'esecuzione del servizio. Rischio economico tout court	Ritardi nella realizzazione e contenziosi		X	
<b>RISCHIO OPERATIVO (ART. 5 E CONSIDERANDO 18 DIRETTIVA 23/2014)</b>	Rischio di non riuscire a recuperare, in condizioni operative normali, gli investimenti effettuati e/o i costi sostenuti per realizzare i lavori o per gestire i servizi oggetto del contratto			X	